

PROFESSIONISTI

Opposizione alle telefonate commerciali: no al "recupero consensi"

di Lucia Recchioni



Seminario di specializzazione
LA FISCALITÀ DELLE OPERE D'ARTE
Disponibile in versione web: partecipa comodamente dal Tuo studio!
accedi al sito >

L'**ordinanza della Corte di Cassazione n. 11019**, depositata ieri, **26 aprile**, che sta avendo ampia risonanza, essendo stata pronunciata nei confronti di una **nota compagnia telefonica**, costituisce un'occasione per tornare a soffermare l'attenzione sulla disciplina del **consenso in materia di privacy**.

In estrema sintesi, oggetto della pronuncia è un'iniziativa volta a **contattare i clienti che avevano negato il consenso** al trattamento dei dati per finalità commerciali, anche iscrivendosi al Registro Pubblico delle Opposizioni, al fine di **riacquisirlo**, richiamando un asserito **maggior interesse delle nuove offerte proposte** (c.d. "**campagna di recupero consenso**").

Gli eventi risalgono al **2015**, ragion per cui, ovviamente, nell'ordinanza vengono chiaramente richiamati soltanto i principi del **Codice privacy (D.Lgs. 196/2003**, nella versione all'epoca vigente), ma oggi la materia è regolata dal **GDPR (Regolamento Ue 679/2016)**, che richiede un "**consenso espresso**" per il **trattamento dei dati per finalità commerciali**.

Originariamente vigeva un **sistema di norme basate sul sistema "opt in"**, in forza del quale le telefonate commerciali non erano consentite **se non era stato fornito il consenso**.

Il successivo **D.L. 135/2009** segnò, però, un **deciso cambio di rotta**, introducendo un meccanismo in forza del quale era possibile il trattamento dei dati personali per finalità commerciali, fatta **salva la possibilità di opporsi**.

Ecco dunque che assumeva un ruolo centrale il noto "**Registro Pubblico delle Opposizioni**", al quale, però, ancora oggi, **non è possibile iscrivere i numeri di cellulare e i numeri fissi non presenti nell'elenco telefonico**.

Sul punto è intervenuta dunque la **L. 5/2018**, che

- **ha esteso l'ambito di applicazione del Registro Pubblico delle Opposizioni a tutti i numeri riservati**, compresi dunque i cellulari,
- **ha previsto, per i richiedenti l'iscrizione, anche la cancellazione di tutti i precedenti consensi espressi al trattamento dei dati per finalità di telemarketing.**

Queste disposizioni, tuttavia, **saranno operative solo dopo l'emanazione dello specifico regolamento attuativo**, al quale è demandata l'individuazione delle modalità di funzionamento e dei tempi di realizzazione del servizio: **regolamento però, che, ad oggi, non ha ancora visto la luce.**

Ancora oggi, quindi, **l'iscrizione nel Registro Pubblico delle Opposizioni permette di escludere chiamate promozionali verso i numeri presenti negli elenchi telefonici, ma non consente di bloccare** le telefonate effettuate **in forza di un precedente consenso prestato**, anche inavvertitamente, al trattamento dei dati.

In questi ultimi casi (si pensi al consenso prestato, ad esempio, **in occasione dell'acquisto di un bene**), l'unica soluzione continua ad essere **l'esercizio dei diritti di accesso, rettifica, aggiornamento, cancellazione, ecc. previsti dal Regolamento Ue 679/2016.**

La stessa legge, inoltre, prevedeva l'introduzione dei c.d. "**prefissi unici**", finalizzati, appunto, a consentire all'interessato la **facile individuazione delle telefonate commerciali** (0844 per le pubblicità): tale norma, tuttavia, **non è mai stata concretamente attuata**, anche in considerazione della deroga che prevedeva la possibilità di presentare, comunque, **l'identità della linea** a cui gli operatori possono essere contattati.